

Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola Area Autonomia

Piazza Lega Lombarda, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie di ogni ordine e grado

Ai Coordinatori Scuole dell'Infanzia Paritarie

Alla FISM di Lecco

Alle Unità di Neuropsichiatria Infantile ASST Lecco e Merate

All'Associazione "La Nostra Famiglia" Lecco e Bosisio Parini

All'ATS Monza Brianza-Lecco

Al sito Web AT di Lecco Loro Sedi

Oggetto: Trattenimento degli alunni in età dell'obbligo scolastico presso la scuola dell'Infanzia – a.s. 2019-2020

In riferimento alla Circolare Ministeriale MIUR n. 18902 del 7 novembre 2018 relativa alle iscrizioni per l'anno scolastico 2019/2020, si forniscono di seguito alcune indicazioni in merito all'eventuale trattenimento degli alunni alla scuola dell'infanzia, evidenziandone i riferimenti normativi, fermo restando la diretta responsabilità dei Dirigenti Scolastici e dei Collegi dei Docenti. La predetta C.M. sancisce che i genitori "iscrivono alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2019".

Ciò premesso, si ricorda che la Circolare Ministeriale n. 235 del 1975 ha disciplinato la frequenza alla scuola dell'infanzia per gli alunni "handicappati" sino alla Legge 53 del 2003 che, implicitamente, abrogava la stessa norma, con l'affermazione dell'inderogabilità dell'inizio dell'obbligo scolastico a sei anni.

La Nota prot n. 338 del 4 febbraio 2014 permetteva agli alunni adottati di permanere nella scuola dell'infanzia, al fine di raggiungere un equilibrio psicologico e apprenditivo utile ad affrontare con successo l'inizio degli studi dell'obbligo. La stessa nota, a seguito dell'intervento della FISH, è stata ripresa, per un chiarimento, dalla successiva nota n. 547 del 21 febbraio dello stesso anno, nella quale si consentiva, senza più alcun riferimento alla Circolare 335/75, il trattenimento, in via eccezionale, per un solo anno alla scuola dell'infanzia, per «alunni che necessitano di una speciale attenzione», ai sensi della Direttiva del 27 dicembre 2012 sui BES (Bisogni Educativi Speciali) e successive Circolari applicative. Il testo della parte dispositiva di quest'ultima recita:

"Sottolineando la straordinarietà e specificità degli interventi in questione, si invitano le SS.LL. – qualora si trovino in presenza di situazioni riguardanti alunni che necessitano di una speciale attenzione – a porre in essere gli strumenti e le più idonee strategie affinché i Dirigenti Scolastici esaminino i singoli casi con sensibilità e accuratezza, confrontandosi – laddove necessario – anche con specifiche professionalità di settore e con il supporto dei Servizi Territoriali, predisponendo percorsi individualizzati e personalizzati.

Pec: <u>usplc@postacert.istruzione.it</u> - e-mail: <u>usp.lc@istruzione.it</u> -Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39

Tel. 0341296111 - C.F.:92025870137Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it



Solo a conclusione dell'iter sopra descritto, inerente casi eccezionali e debitamente documentati, e sempre in accordo con la famiglia, il Dirigente Scolastico – sentito il Team dei docenti – potrà assumere la decisione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 114, comma 5, del d.lgs. n. 297/94, di far permanere l'alunno nella scuola dell'infanzia per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dei pre-requisiti per la scuola primaria, e comunque non superiore ad un anno scolastico, anche attraverso un'attenta e personalizzata progettazione educativa".

Si ricorda altresì che l'art. 114, comma 5 del DLgs. n. 297/94, nei primi 5 commi si articola come segue: «1. Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci. 2. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti. 3. L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorità scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese. 4. Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla legge. 5. Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale. Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico».

Ciò premesso ne consegue che il trattenimento alla scuola dell'infanzia di bambini in età di obbligo scolastico (nati entro il 31/12/2013) deve **considerarsi straordinario** e deve riferirsi sia alla indispensabile condizione di disabilità certificata (D.P.C.M. n. 185 del 23 febbraio 2006) sia per "casi riguardanti i bambini adottati, sia nazionalmente che internazionalmente, aventi tra i cinque e i sei anni di età e che presentino particolari fattori di vulnerabilità." ("Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati" del dicembre 2014, cap. 2.1.1.2 e Nota n. 547 del 21 febbraio 2014). L'ambito ristretto entro il quale ci si muove, rende estremamente limitate le casistiche in cui tale possibilità può essere praticata e in ogni caso rappresenta una procedura di natura eccezionale e si sottolinea che il trattenimento non può essere reiterato oltre il primo anno.

Esso si esplica tramite l'assunzione di responsabilità da parte del Dirigente Scolastico e dei Collegio Docenti della scuola dell'infanzia con relativa comunicazione al Dirigente della scuola primaria di pertinenza. E' pertanto opportuno che in tali casi il Dirigente della scuola dell'infanzia si procuri e conservi agli atti i seguenti pareri motivati:

- delibera dell'organo collegiale;
- > parere tecnico (certificazione) degli specialisti che seguono il minore;
- richiesta motivata da parte della famiglia;
- progetto educativo-didattico specifico elaborato dalla scuola dell'infanzia consistente in una dettagliata esposizione degli interventi pedagogico-didattici e organizzativi che si intendono effettuare ai fini del trattenimento, illustrandone e specificandone la natura e non limitandosi alla descrizione delle caratteristiche e della situazione dell'alunno con disabilità. In presenza di ciò il Dirigente Scolastico potrà o meno disporre in merito al trattenimento con dispositivo motivato che terrà agli atti.

Si invitano le SS.LL. a trasmettere copia della suddetta documentazione, unitamente al modello di attestazione richiesta di trattenimento in allegato alla presente, **entro 31 gennaio 2019**, via mail al seguente indirizzo ustleccodisabili@gmail.com. Si precisa che se si riscontrassero situazioni di incongruenza, l'Ufficio si riserva di richiedere chiarimenti alle istituzioni interessate.

Nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il dirigente Luca Volonté Documento firmato digitalmente

Allegato:

- Attestazione richiesta di trattenimento a.s. 2019/2020.

Responsabile del procedimento: Luca Volonté Pratica trattata da: Jessica Sala telefono: 0341296133 Email: jessica.sala@istruzione.it



Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio VI – Via Ripamonti, 85 – 20141 Milano Tel. +39 02 574 627 279 – Email PersonaledellaScuola.Lombardia@istruzione.it